

Civile Ord. Sez. 1 Num. 21332 Anno 2026
Presidente: DI MARZIO MAURO
Relatore: CATALLOZZI PAOLO
Data pubblicazione: 23/06/2026

Oggetto: contratti bancari
- fideiussione

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7547/2022 R.G. proposto da
Thermaria s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore *pro tempore*,
e Albanese Viviana, rappresentati e difesi dall'avv. Patrizio Cipriani
- *ricorrenti* -

contro

AMCO – Asset Management Company s.p.a., rappresentata dalla
Cerved Credit Management s.p.a., in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Guido Cappuccili
- *controricorrente, ricorrente in via incidentale* -

avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila n. 1319/2021,
depositata il 14 settembre 2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 giugno 2026
dal Consigliere Paolo Catallozzi;

RILEVATO CHE:

- la Thermaria s.r.l. in liquidazione e Viviana Albanese propongono
ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

L'Aquila, depositata il 14 settembre 2021, di reiezione dell'appello per la riforma della sentenza del Tribunale di Chieti che aveva respinto le loro domande di accertamento dell'applicazione di interessi usurari con riferimento a un conto anticipi regolato in conto corrente concluso con la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. e della nullità della clausola contrattuale avente a oggetto la capitalizzazione di tali interessi, di condanna della predetta banca alla restituzione di quanto indebitamente riscosso a tale titolo, al risarcimento dei danni per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi e per oneri indebitamente sopportati, e da sopportare, per un finanziamento contratto da Viviana Albanese e alla restituzione delle garanzie prestate da quest'ultima o comunque alla liberazione della stessa dagli impegni fideiussori;

- la Corte di appello ha dato atto che il giudice di prime cure aveva respinto tali domande osservando che sulla questione relativa all'illegittimità della segnalazione alla Centrale Rischi e sulla relativa domanda risarcitoria era già stata pronunciata sentenza parziale di rigetto, con conseguente formazione di giudicato interno, mentre aveva ritenuto insussistenti le dedotte nullità contrattuali;

- ha, quindi, disatteso il gravame degli odierni ricorrenti confermando la valutazione del Tribunale in ordine alla irrilevanza della cd. usura sopravvenuta ed evidenziando, tra le altre argomentazioni, che non sussisteva alcun diritto alla liberazione degli obblighi assunti dai fideiussori, che non era dimostrato quanto dedotto dall'appellante in ordine alle pressioni asseritamente esercitate dal direttore della filiale per la sottoscrizione del finanziamento e che, stante l'assenza di fenomeni usurari, non poteva sostenersi la nullità del finanziamento per ripianamento di debiti originati da contratti illeciti;

- il ricorso è affidato a otto motivi;

- resiste con controricorso la Cerved Credit Management s.p.a., quale mandataria della AMCO – Asset Management Company s.p.a., subentrata a seguito di scissione nel rapporto controverso, la quale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

propone ricorso incidentale affidato a due motivi;

- avverso tale ricorso incidentale Thermaria s.r.l. in liquidazione e Viviana Albanese resistono con controricorso;
- le parti depositano memoria ai sensi dell'art. 380-*bis*.1 cod. proc. civ.;

CONSIDERATO CHE:

- con il primo motivo i ricorrenti principali denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 644 cod. pen. e 1815, secondo comma, cod. civ., per aver la sentenza impugnata ritenuto che la cd. usura sopravvenuta fosse irrilevante ai fini dell'applicazione della disciplina in tema di usura;
- con il secondo motivo criticano la decisione, in relazione ai medesimi paradigmi normativi, nella parte in cui hanno esteso la irrilevanza della cd. usura sopravvenuta anche ai contratti di apertura di credito;
- i motivi, esaminabili congiuntamente, sono infondati;
- questa Corte ha affermato che nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge 7 marzo 1996, n. 108, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi in misura non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto (cfr. Cass., Sez. Un., 19 ottobre 2017, n. 24675; successivamente, Cass. 17 agosto 2023, n. 24743);
- una siffatta conclusione si impone alla luce del dettato dell'art. 1, primo comma, d.l. 29 dicembre 2000, n. 394, conv. nella l. 28 febbraio 2001, n. 24 (legge di interpretazione autentica), che così recita: «Ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento»;

- il divieto di pattuire interessi usurari, previsto per il mutuo dall'art. 1815, secondo comma, cod. civ., è applicabile a tutti i contratti che prevedono la messa a disposizione di denaro dietro remunerazione, compresa l'apertura di credito in conto corrente (così, Cass. 2 luglio 2021, n. 20626; Cass. 22 giugno 2016, n. 12965);

- tuttavia, anche con riferimento a tali contratti la valutazione dell'usurarietà della clausola determinativa degli interessi, in relazione all'eventuale superamento della soglia prevista in attuazione della l.n. 108 del 1996, va effettuata, per le ragioni esposte con riferimento al contratto di mutuo, alla data della conclusione dei rispettivi contratti, non essendo concludente, in senso contrario, la circostanza relativa alla diversa modalità in cui avviene l'erogazione del credito;

- con il terzo motivo i ricorrenti principali deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 345 cod. proc. civ. e 2697, secondo comma, cod. civ., per aver la Corte di appello ritenuto che la allegazione contenuta nell'atto di appello in merito al superamento del tasso soglia per effetto della variazione delle condizioni economiche apportate in corso di causa dalla banca sarebbe tardiva, siccome formulata per la prima volta nell'atto di gravame, e generica, non avendo l'appellante indicato e specificato le singole variazioni intervenute e la loro rilevanza;

- con il quarto motivo criticano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 118 t.u.b. e 2976 [sic] cod. civ. nella parte in cui, con riferimento alla statuizione di genericità di tale deduzione, ha ritenuto che la parte avrebbe dovuto specificare se le variazioni fossero state o meno legittimamente apportate per effetto dell'esercizio del potere di modifica unilaterale;

- i motivi, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

- con riferimento alla statuizione per cui la deduzione sarebbe generica la ricorrente evidenzia che è onere della banca, a fronte di un'allegazione di pattuizione di interessi usurari, dimostrare che nei trimestri non erano intervenute variazioni di tassi ed oneri in aumento per il correntista e che il superamento dei TEG sulle soglie era in realtà dovuto unicamente alla riduzione dei TEGM e dei conseguenti tassi-soglia;
- tale tesi non appare persuasiva atteso che nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi usurari l'onere della prova, in applicazione della regola generale di cui all'art. 2697 c.c. si atteggia nel senso che grava sul debitore che deduce l'usurarietà degli interessi pattuiti l'onere della relativa prova e, dunque, di dimostrare il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento (cfr. Cass., Sez. Un., 18 settembre 2020, n. 19597; Cass. 12 settembre 2014, n. 19282);
- coglie, invece, nel segno la ricorrente nel ritenere che la deduzione non dovesse specificare anche se la prospettata variazione delle condizioni fosse coerente con le prescrizioni previste dall'art. 118 t.u.b.;
- infatti, il rispetto di tali prescrizioni consente di dare ingresso – in deroga ai principi generali – a una modifica unilaterale del contratto, ma non sottrae il regolamento contrattuale, così come modificato, alla disciplina in tema di usura;
- si tratta, dunque, di una questione che non presenta alcuna rilevanza ai fini dell'accertamento della prospettata usurarietà degli interessi convenuti che, in quanto tale, è estranea all'ambito degli oneri assertivi e probatori della parte attrice;
- tuttavia, ciò non consente di ritenere fondato il (quarto) motivo di ricorso in quanto la Corte di appello ha esteso il *deficit* di specificità

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

della deduzione a: «- le singole e specifiche modifiche nei vari periodi di interesse, in relazione ad ogni singolo rapporto, in punto di tassi debitori, commissioni di massimo scoperto ed altre condizioni rilevanti ai fini della verifica dell'usura; - lo specifico contenuto delle variazioni di volta in volta intervenute (con indicazione dei tassi di interesse, delle commissioni di massimo scoperto e delle altre condizioni economiche di volta in volta risultanti dalla variazione); - il risultato complessivo delle variazioni, anche separatamente apportate, nei vari periodi, al tasso degli interessi passivi, alle commissioni di massimo scoperto ed alle spese diverse da tasse ed imposte»;

- la statuizione di genericità della deduzione ha, dunque, interessato non solo l'aspetto della legittimità della modifica unilaterale delle condizioni economiche, ma anche – e in primo luogo – il contenuto di tali modifiche, il cui accertamento è decisivo nel valutare la sussistenza del prospettato fenomeno usurario e la cui allegazione e prova grava, per le ragioni esposte in precedenza, sul cliente;

- la resistenza della *ratio* rappresentata dalla genericità dell'allegazione rende irrilevante l'esame del motivo riferiti all'altra *ratio*, distinta e autonoma, rappresentata dalla tardività della deduzione, la quale in nessun caso risulterebbe idonea a determinare l'annullamento della sentenza impugnata (cfr. Cass. 14 agosto 2020, n. 17182; Cass. 18 aprile 2019, n. 10815; Cass. 11 marzo 2019, n. 6985);

- con il quinto motivo i ricorrenti principali lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 644 cod. pen. e 2 l. 7 marzo 1996, n. 108, per aver la Corte di appello ritenuto assorbito il secondo motivo dell'appello principale con il quale gli appellanti avevano denunciato l'erroneità della metodologia, basata sulle Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia, che il primo giudice aveva individuato come corretta per la verifica della sussistenza dell'usura;

- il motivo è inammissibile;

- la doglianza è espressamente articolata sull'assunto della fondatezza

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

dei primi tre motivi di ricorso, per cui il mancato accoglimento di tali motivi la rende priva della necessaria specificità;

- con il sesto motivo i ricorrenti principali censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. nella parte in cui ha ritenuto che la mancata produzione del contratto relativo al conto anticipi non consentisse di poter accertare la dedotta determinatezza del suo contenuto;

- il motivo è inammissibile;

- la critica, infatti, non si confronta in modo puntuale con la sentenza impugnata, la quale ha affermato che «sotto il profilo dell'inammissibilità, ... la doglianza non risulta assistita da alcun concreto interesse, atteso che gli stessi appellanti giudicano superato e privo di concreta rilevanza il rilievo su cui la stessa risulta basata. 7.3. Sotto il profilo dell'infondatezza osserva che decisione del primo giudice, fondata sui principi relativi alla ripartizione dell'onere probatorio in materia di azioni di accertamento negativo e di ripetizione indebito, appare ineccepibile»;

- con riferimento a quest'ultimo aspetto può osservarsi anche in tema di nullità contrattuali, fermo restando il potere-dovere di rilevazione officiosa del giudice, grava sulla parte che allega l'esistenza di un fatto – nella specie, l'indeterminatezza dell'oggetto del contratto – provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, in applicazione della regola generale di cui all'art. 2697 cod. civ.;

- con il settimo motivo i ricorrenti principali denunciano la violazione e falsa applicazione dell'art. 1373 cod. civ. per aver la sentenza impugnata negato la sussistenza del diritto alla liberazione dalla fideiussione prestata da Viviana Albanese, vantato sul presupposto che l'apertura di credito presentasse un saldo creditore e, dunque, che non vi fosse alcuna posizione debitoria della società garantita;

- con l'ultimo motivo deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 1325, secondo comma, 1344 e 1418 cod. civ., per aver la Corte

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

di appello rigettato la domanda di Viviana Albanese volta a far dichiarare la nullità del contratto di finanziamento e ad ottenere il risarcimento del danno pari agli interessi applicati in ragione della inesistenza di una posizione debitoria in capo alla società garantita;

- i motivi, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili;
- le doglianze sono espressamente formulate in relazione all'eventualità dell'accoglimento dei motivi finalizzati a dare ingresso a una rideterminazione dei rapporti di dare ed avere tra la banca ed il debitore principale, che, tuttavia, sono stati dal giudice di appello disattesi con statuizioni che hanno resistito alle critiche sollevate in questa sede;
- per le suesposte considerazioni, pertanto, il ricorso principale non può essere accolto;
- il ricorso incidentale deve considerarsi condizionato, poiché, pur in assenza di una formale qualificazione in tal senso nel corpo dell'atto, risulta espressamente proposto «per l'eventualità che uno dei motivi di ricorso in Cassazione venisse accolto» e, in quanto tale, va dichiarato assorbito;
- le spese del giudizio seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale condizionato; condanna parte ricorrente principale alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 10.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 10 giugno 2026.

Il Presidente

Corte di Cassazione - copia non ufficiale